

Allegato determinazione DD/PRO/2024/1807 "Aggiornamento delle linee procedurali per la presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)"

<b>Premessa</b>	<b>2</b>
<b>Art. 1 Soggetti e oggetto di segnalazione</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 Procedura per la segnalazione interna</b>	<b>3</b>
<b>Art.3 Attività di accertamento</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 Tutela della riservatezza</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 Trattamento dati personali</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 Divieto di ritorsioni</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 Responsabilità del segnalante</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 Ulteriori canali di segnalazione</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 Disposizioni finali</b>	<b>6</b>

## **Premessa**

Il Comune di Bologna attua un sistema di misure per favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti da parte di soggetti, interni o esterni, titolari di rapporti giuridici con il Comune stesso, che possano portare all'emersione di fenomeni di "corruzione" e cattiva amministrazione.

L'istituto giuridico, già oggetto dell'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017, ha ricevuto nuovo e più ampio riconoscimento con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24:vig>

Rispetto alla precedente, la nuova disciplina amplia le possibilità di tutela, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista delle condotte segnalabili.

Con il presente atto si intende adeguare il sistema di gestione delle segnalazioni interne, nell'ambito del contesto lavorativo, alla nuova disciplina e alle linee guida ANAC 311/2023 <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

## **Art. 1 Soggetti e oggetto di segnalazione**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è individuato come il soggetto destinatario delle segnalazioni interne.

Segnalante è la persona che segnala informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Possono effettuare segnalazioni le persone fisiche, interne o esterne, che intrattengono rapporti giuridici con il Comune di Bologna:

- dipendenti, compreso durante il periodo di prova o successivamente alla cessazione del rapporto giuridico;
- tirocinanti, volontari;
- collaboratori e consulenti.

E' possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui

agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Il segnalante non deve agire per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici. E' opportuno che il segnalante dichiari eventuali interessi personali collegati alla segnalazione.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in occasione/a causa del rapporto giuridico.

Non sono ammissibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'Ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della normativa - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni o intrattiene rapporti contrattuali, per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il soggetto, in base alle proprie conoscenze, abbia ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

## **Art. 2 Procedura per la segnalazione interna**

Il Comune di Bologna adotta un sistema per la ricezione e gestione informatizzata delle segnalazioni scritte, che garantisce la riservatezza in tutte le fasi della procedura. Il segnalante accede alla piattaforma attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) all'indirizzo pubblicato sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente e nella sezione Amministrazione trasparente <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:40951/>

Il servizio prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

E' indispensabile che la segnalazione sia:

- circostanziata
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti
- contenga una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.

Qualora pervengano segnalazioni scritte tramite servizio postale (anche posta interna), si raccomanda di utilizzare una busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale". Essa sarà protocollata in modalità riservata, custodita in modalità tali da garantire la massima sicurezza e registrata nella piattaforma, ai fini

della tracciabilità del procedimento.

La riservatezza viene garantita anche quando, su richiesta della persona, si tenga un incontro per presentare una segnalazione orale. Eventuali segnalazioni anonime, non rientranti nell'ambito di applicazione del whistleblowing, saranno archiviate nella piattaforma per le segnalazioni ordinarie dei cittadini. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, che ne dà contestuale notizia della ricezione alla persona segnalante.

Ove i fatti segnalati abbiano riguardo a società partecipate e controllate o organismi partecipati (es. fondazioni) le segnalazioni andranno inviate anche ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle rispettive Società o organismi partecipati, affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti, ferma restando la salvaguardia della tutela dell'identità del segnalante.

### **Art.3 Attività di accertamento**

Il RPCT, per lo svolgimento delle attività di competenza, si avvale della collaborazione ed assistenza del gruppo di lavoro costituito dall'Avv. Maria Pia Trevisani, Dirigente responsabile Settore Staff Consiglio e Atti normativi, dall'avv. Rossella Buttazzi, Responsabile U.I. Atti normativi e dalla dott.ssa Givelyn Dosono del medesimo ufficio, o altro dipendente individuato dal Responsabile Anticorruzione; tutti i dipendenti sono autorizzati a svolgere attività istruttoria e al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute, risultando soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

I componenti del gruppo di lavoro, cui è affidata l'attività di collaborazione nella ricezione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione; nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dal Vice Segretario Generale.

Il ruolo di custode dell'identità è gestito dalla piattaforma. L'accesso all'identità del segnalante è consentito tramite codice di sblocco, su esplicita e motivata richiesta del RPCT.

I componenti del gruppo di lavoro provvedono al rilascio tramite la piattaforma informatica di un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare l'istruttoria per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Il RPCT effettua ogni attività ritenuta opportuna, incluse l'interlocuzione con il segnalante e la ricezione di sue memorie scritte, la richiesta di informazioni e

documenti agli uffici dell'Ente, l'audizione di soggetti terzi, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato.

Per ogni seduta del gruppo di lavoro a supporto dell'attività del RPCT viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal gruppo di lavoro che ne cura la successiva archiviazione in un luogo digitale non accessibile ad altri.

Il contenuto della segnalazione, espunto ogni riferimento a dati personali, potrà essere trasmesso, a cura del Responsabile, ad altri uffici dell'Ente e all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Il termine per il riscontro della segnalazione è fissato in novanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione.

Qualora risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

I dirigenti informano il Responsabile dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza entro trenta giorni dalla loro adozione.

Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui si tratta, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile.

#### **Art. 4 Tutela della riservatezza**

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza viene garantita anche per qualsiasi informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La protezione è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare contro il segnalato, l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso del segnalante stesso e motivazione espressa, nel caso in cui la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa.

La segnalazione è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso civico generalizzato.

Il dirigente, che riceva informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al RPCT.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di

responsabilità previste dall'ordinamento.

### **Art. 5 Trattamento dati personali**

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonea informativa alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il whistleblowing è censito nel registro dei trattamenti del Comune e l'apposita informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale,

### **Art. 6 Divieto di ritorsioni**

E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Il segnalante che ritiene di essere vittima di una ritorsione può darne comunicazione esclusivamente all'ANAC, per gli accertamenti di competenza.

Oltre al segnalante la tutela da ritorsioni è estesa a:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro e che hanno con detta persona un rapporto abituale e correnti;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **Art. 7 Responsabilità del segnalante**

La riservatezza del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi, alla persona segnalante o denunciante, può essere irrogata una sanzione disciplinare. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti per legge.

## **Art. 8 Ulteriori canali di segnalazione**

Sono applicabili, nei limiti individuati dalla legge e secondo la graduazione ivi indicata, il canale della segnalazione esterna presso ANAC<sup>1</sup> e la divulgazione pubblica<sup>2</sup>.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

Il Comune promuove un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'anticorruzione e etica pubblica.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto sono fonte di responsabilità disciplinare.

---

<sup>1</sup> - non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

<sup>2</sup> - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.